

N. 77-26 p.u.



CONCORDATO MINORE

N. 6/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Mantova

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 77-26 p.u. promosso da:

cui **Vaga Roberto** (nato a Milano il 6-5-1973 e residente a Mantova in via Stefano Davari, 3; C.F.: VGARRT73E06F205Y) ha chiesto di essere ammesso alla procedura di concordato minore in continuità ai sensi dell'art. 74 co. 1;

RICORRENTE

Oggetto: concordato minore

ooooooo

- letto il ricorso n. 77/26 p.u. con il quale Vaga Roberto ha chiesto il 26-6-2026 di essere ammesso alla procedura di concordato minore in continuità e, inoltre, di essere autorizzato, ex art. 75 co. 2 bis CCI di continuare a pagare le rate del mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale (sita in Mantova, via S. Davari n. 3) essendo esso in regolare ammortamento con l'istituto finanziatore Banca Intesa San Paolo s.p.a., circostanza questa che risulta attestata dal gestore della crisi;
- visto il proprio decreto in data 29-6-2026 con il quale la procedura è stata dichiarata aperta;



- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che il ricorrente è titolare di impresa avente sede in Comune facente parte del circondario di questo Tribunale;
- esaminata la relazione redatta dal nominato Commissario dott. Marco Bianchi e allegata al ricorso nonché la successiva nota del 27-8-2026;
- rilevato che il ricorrente versa in una situazione incolpevole di sovraindebitamento tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 7 e segg. del ricorso e alle pagine 4 e segg. della relazione del gestore della crisi essendo essa derivata, in larga misura, da sfavorevoli condizioni di mercato manifestatesi durante la pandemia da COVID 19 e non riassorbite negli anni successivi (v. pag. 11 della relazione dell'OCC);
- ritenuta l'ammissibilità giuridica del concordato in quanto risultano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 74 e segg. CCI, posto che l'istante rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI trattandosi di imprenditore titolare di impresa minore esercente l'attività di agente di commercio in legname e materiali da costruzione;
- osservato altresì che non ricorrono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI e che è stata allegata la documentazione prescritta per legge;
- considerato che il gestore della crisi ha indicato le cause del sovraindebitamento come sopra indicate e le ragioni della incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, confermato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, attestato, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi, la ragionevole fattibilità del concordato minore ed evidenziato infine la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria;
- rilevato che il concordato proposto prevede di soddisfare i creditori in 5 anni con riparti semestrali a decorrere dall'omologa e, specificamente, il pagamento integrale delle spese prededotte, l'integrale soddisfacimento del creditore ipotecario in conseguenza del rispetto del piano di ammortamento, il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati (secondo le diverse percentuali riportate a pagina 18 della nota del 27-8-2026, nel rispetto del grado di prelazione) e, infine, il pagamento parziale nella



- misura del 5% dei creditori inseriti nella classe n. 1 (creditori chirografari per natura) e del 3% dei creditori chirografari degradati inseriti nella classe n. 2;
- ritenuto che la differenziazione prospettata tra le varie classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti alla medesima classe, per cui deve ritenersi che siano stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi secondo quanto previsto dagli artt. 74 e 85 CCI;
 - rilevato che la proposta di concordato, come attestato dal Commissario con relazione del 27-8-2026, ha ottenuto il voto favorevole della classe n. 1 essendosi astenuta la totalità dei creditori mentre la classe n. 2, stante il voto contrario di Agenzia delle Entrate, si è espressa negativamente in misura pari al 69,79% e che, complessivamente, il voto contrario ha raggiunto la percentuale del 59,19%;
 - osservato che l'Agenzia delle Entrate ha motivato il proprio voto contrario allegando a) l'inattendibilità dei dati prospettati nella relazione del gestore della crisi, b) la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria; c) la circostanza che l'esposizione debitoria sia per lo più riconducibile a debiti fiscali e previdenziali; d) la mancata adozione di tempestive misure volte a ridurre il debito erariale;
 - ritenuto che il profilo sub a) non sia fondato atteso che, a seguito della interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate, è stato possibile determinare l'esatto importo del credito erariale come emerge dalla corrispondenza allegata (si vedano anche le pagine 11 e segg. della nota del Commissario del 27-8-2026) e che, quanto a quello sub d) la mancata adozione di specifiche misure volte a ridurre l'esposizione verso l'erario trova spiegazione nella situazione di sovraindebitamento in cui l'istante si era venuto a trovare rilevandosi altresì che, alla stregua delle condizioni familiari e patrimoniali emergenti dagli atti, l'impiego di ulteriori somme volte a ridurre tale passività sarebbe stata comunque modesto;
 - considerato, quanto al profilo sub b), che la maggiore convenienza della soluzione concordataria emerge dalla tabella riportata a pagina 21 della citata nota del 27-8-2026 dalla quale emerge che, complessivamente, mediante la proposta concordataria il



debitore è in grado di soddisfare il credito erariale in misura leggermente superiore a quelle che verosimilmente si avrebbe in caso di apertura della liquidazione controllata;

- osservato infine che non ha pregio il rilievo di cui *supra* al punto c) atteso che, per quanto emerge dalla relazione del Commissario, il debito erariale si attesta attorno al 60% e quello verso privati al 40% sicché non può ritenersi che il debitore abbia privilegiato il soddisfacimento dei primi a scapito del fisco né risulta la commissione di atti in frode ai creditori (cfr. Trib. Ancona 18-11-2025; Trib. Catania 19-2-2026; Trib. Mantova 2-4-2026; App. Ancona 3-6-2026);
- ritenuto che la stabilità delle condizioni reddituali quale emerge dalla documentazione allegata, l'età del ricorrente, la tipologia di impresa e il settore economico della stessa, costituiscono circostanze che consentono di effettuare una prognosi favorevole circa il mantenimento del medesimo reddito anche per futuro e, quindi, in ordine all'adempimento degli obblighi concordatari assunti;
- considerato pertanto che il concordato possa essere omologato ricorrendo le condizioni di cui all'art. 80 c. 3 CCI secondo quanto previsto in ricorso come integrato con memoria del 27-8-2026, rilevandosi che gli aggiustamenti apportati con questa appaiono di mero dettaglio e non incidenti sullo schema proposto ai creditori (cfr. Trib. Rimini 17-2-2026; sul tema vedasi anche Cass. 22-7-2022 n. 22988) essendo risultato inferiore il credito erariale e, quindi, maggiori le somme destinate a costoro;
- osservato che il rimborso della rate a scadere del mutuo ipotecario, cui verosimilmente concorre anche il reddito della moglie, non lede i diritti degli altri creditori sicché può essere data la autorizzazione di cui all'art. 75 co. 2 bis CCI;
- ritenuto che nessuna statuizione debba essere adottata in ordine alle spese in mancanza di costituzione in giudizio dei creditori;

P.Q.M.

- visto l'art. 80 CCI così provvede:
- omologa il concordato minore presentato il 26-6-2026 ai sensi dell'art. 74 co. 1 CCI, da Vaga Roberto (nato a Milano il 6-5-1973 e residente a Mantova in via Stefano Davari, 3; C.F.: VGARRT73E06F205Y) alle condizioni di cui al ricorso come



integrato con memoria del 27-8-2026, con la precisazione che l'istante è autorizzato a continuare a pagare le rate del mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale sita in Mantova, via S. Davari n. 3;

- nomina Giudice Delegato il dott. Mauro P. Bernardi;
- dispone che della domanda del debitore e della presente sentenza sia data pubblicità nel sito internet del Tribunale di Mantova per il periodo di giorni trenta a cura del Commissario dott. Marco Bianchi (con studio in Mantova; C.F.: (C.F.: BNCMRC74C18E897F) che dovrà inoltre dare immediata comunicazione della presente sentenza a tutti i creditori;
- conferma che, sino al momento in cui la sentenza di omologazione diventerà definitiva, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della società debitrice da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- prescrive che il Commissario vigili sull'esatto adempimento del concordato e riferisca per iscritto al Giudice sullo stato dell'esecuzione ogni sei mesi;
- stabilisce che lo svincolo delle somme vada richiesto al Giudice così come la cancellazione delle formalità secondo quanto previsto dall'art. 80 CCI;
- dispone che, terminata l'esecuzione, il Commissario, sentito il debitore, presenti al Giudice una relazione finale;
- rammenta che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al concordato omologato;
- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito al ricorrente, al Commissario, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese nonchè per gli adempimenti di competenza.

Mantova, 1 settembre 2026.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi



